



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ESENZIONI IMU 2020 CONNESSE A EMERGENZA DA COVID-19

A titolo informativo si indicano le disposizioni di legge riguardanti le esenzioni IMU 2020 che vanno a sommarsi a quelle previste dal vigente regolamento comunale all'art. 15.

In conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l'esenzione dal versamento dell'acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Esenzione prima e seconda rata IMU 2020

- art. 177 del decreto "Rilancio" - D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77;

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

- art. 78 del decreto "Agosto" - D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in L. 13/10/2020, n. 126;

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



Esenzione seconda rata IMU 2020

- art. 9 del decreto "Ristori" - D.L. 28/10/2020, n. 137
- art. 5 del decreto "Ristori bis" - D.L. 9/11/2020, n. 149

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESCLUSI DALL'ESENZIONE

Sono escluse le locazioni di "seconde case" e le "locazioni brevi" in quanto:

- non espressamente citate nel testo normativo;
- non qualificate come attività imprenditoriale.

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

- Il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
- il proprietario dell'immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (decreto Ristori e decreto Ristori bis):

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all'esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati 1 del D.L. 137/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario) e 2 del D.L. 149/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg>).

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento IMU, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.